

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 680

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **FABJ RAMOUS, PROCACCI**
e **MAISANO GRASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1992

Modifiche e integrazioni al codice penale e previsione del
reato di atti molesti di significato sessuale

ONOREVOLI SENATORI. - Le indagini sul fenomeno delle cosiddette «molestie sessuali» non lasciano dubbio che un numero enorme di donne e in particolare, di donne lavoratrici lo subiscano (in Belgio il 34 per cento, in Germania il 50 per cento, in Spagna l'80 per cento). Anche le donne italiane ne sono pesantemente coinvolte. Non solo, ma l'hanno subito in silenzio e in solitudine considerando la molestia sessuale una inevitabile forza caudina alla quale sottostare per non perdere il posto di lavoro.

Questi comportamenti sono sempre stati visti benevolmente da quella cultura che li considera espressione naturale «di virilità maschile», e non comprende che essi rappresentano una offesa grave alla libertà femminile.

Grazie al dibattito sulla violenza sessuale, anche le donne lavoratrici hanno incominciato a parlare. Dapprima con esitazione, oggi con forza. E denunciano le molestie di tipo sessuale che subiscono sui luoghi di lavoro e che, quasi sempre, sono accompagnate da veri e propri ricatti che finiscono per incidere sulla carriera delle lavoratrici.

I costi morali, economici e sociali sono pesanti. Una previsione penale normativa specifica manca. E dobbiamo porvi rimedio.

La repressione di questo fenomeno può passare anche attraverso una previsione penale (del resto già in atto, pur nell'ipotesi più generica di «molestia»), perchè le molestie sessuali violano la libertà sessuale, un bene nei cui confronti non possono esserci deroghe che lo declassino.

L'esplicita previsione delle «molestie sessuali» come ipotesi autonoma e aggravata del reato di «molestia» previsto dall'articolo 660 del codice penale, sanziona quegli atti

di molestia che, pur non riconducibili a ipotesi di veri atti di libidine, recano danno perchè «non desiderati» dalla persona offesa, tanto più gravi quando si svolgano nel luogo di lavoro.

Questi atti procurano alla vittima una condizione di subordinazione e provocano, comunque, effetti traumatici fisici e psichici. Denunciano inoltre un comportamento arbitrario che svilisce la libertà di qualsiasi atto di tipo sessuale.

Una modifica legislativa che preveda pene adeguate alla gravità della violazione costituisce una condanna morale del reo e un avvertimento per coloro che si sentono legittimati a compiere atti che sono odiosi in una comunità civile che non può essere tale, se non rispetta la libertà di tutti.

Con la proposta di legge si ipotizza il reato di molestia sessuale ogni qualvolta gli atti o i comportamenti «non siano desiderati» e materializzino un turbamento che leda la dignità e la libertà della persona offesa.

Si prevede inoltre che, quando gli atti o i comportamenti si materializzino sul luogo di lavoro, la pena sia aumentata. Quando le molestie sessuali siano accompagnate da minacce e provengano da persona gerarchicamente superiore alla persona offesa, il giudice non potrà pronunciare sui benefici di cui all'articolo 163 del codice penale se il reo non darà prova di aver risarcito il danno. Se la sentenza di condanna dovesse essere pubblicata su quotidiani o affissa sul luogo in cui il reo svolge attività lavorativa, andrà sempre omissa il nome della persona offesa.

Infine, qualora il comportamento illecito si svolga nel luogo di lavoro e provenga da persona gerarchicamente superiore, il datore di lavoro potrà essere citato ex articolo 83 del codice di procedura penale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 660-bis. - (*Atti molesti di significato sessuale*) - Chiunque con atti di significato sessuale turbi o molesti una persona contro la sua volontà, interferisca nella sua sfera di libertà o agisca in modo da determinare turbamento alla dignità è punito con l'arresto fino a otto mesi o con l'ammenda sino a tre milioni.

Qualora gli atti di significato sessuale si materializzino nel luogo di lavoro o abbiano riflesso sul lavoro stesso, la pena è aumentata di un terzo e la sentenza di condanna, se la parte offesa è costituita parte civile, è immediatamente esecutiva nella parte in cui decide sul risarcimento del danno o su una provvisoria».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 660-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 660-ter. - (*Circostanza aggravante*) - Qualora gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 660-bis siano compiuti da persona gerarchicamente superiore e siano accompagnati da minacce inerenti il lavoro o la carriera della persona offesa, la pena è aumentata della metà e il giudice non potrà pronunciare sui benefici di cui all'articolo 163 se il reo non darà prova di aver provveduto al risarcimento del danno».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 660-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 660-quater. - (*Responsabilità civili*) - Qualora i comportamenti illeciti di cui agli articoli 660-bis e 660-ter siano posti in

essere nei locali di lavoro e da persona gerarchicamente superiore alla persona offesa, il datore di lavoro potrà essere citato ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura penale

Art. 4.

«Art. 660-quinques. - (*Pene accessorie*) - La sentenza di condanna, nelle ipotesi di cui agli articoli 660-bis, secondo comma, 660-ter e 660-quater dovrà essere affissa nel luogo di lavoro del reo, con omissione del nome della persona offesa. La stessa omissione dovrà avvenire in caso di pubblicazione della sentenza su quotidiani o periodici.».